m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0093253.30-04-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 835 del 20 aprile 2026

Progetto:	*Verifica di ottemperanza* **Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 1 e 2** **ID_VIP: 11082**
Proponente:	**Snam Rete Gas S.p.A.**
Documentazione:	https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1144/15783

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- visti i decreti ministeriali di nomina del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e dei coordinatori delle Sottocommissioni, nonché di individuazione dei Componenti e successive modifiche pubblicati sul sito istituzionale del MASE al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/commissione-via-vas;

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali DSA/DEC/2008/0001693 del 9 dicembre 2008 è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar", subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni;
- con D.G.R. Emilia-Romagna n. 55 del 21 gennaio 2013, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità relativo alle varianti di progetto sviluppate successivamente alla pronuncia positiva di compatibilità ambientale, è stato espresso parere regionale favorevole subordinatamente al rispetto delle prescrizioni riportate nella deliberazione medesima;
- con Provvedimento DVA-2014-0025650 del 01/08/2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha escluso dalla procedura di VIA il progetto di variante, subordinando tale esclusione, tra l'altro, all'ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1 e n. 2 contenute nella D.G.R. Emilia-Romagna n. 55 del 21 gennaio 2013 e richiamate alla condizione ambientale n. 3.b del medesimo provvedimento;

- il Proponente Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali n. 1 e n. 2 ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006, con nota prot. ENGCOS/CENORD/2594/CAS del 04/12/2023, acquisita agli atti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con prot. n. 202502/MASE dell'11/12/2023 e pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali, integralmente consultabile al seguente indirizzo:

  https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1144/15783

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS, verificata la documentazione trasmessa, ha comunicato la procedibilità dell'istanza e contestualmente richiesto alla Regione Emilia-Romagna l'espressione del proprio parere di competenza con nota prot. n. 33380/MASE del 22/02/2024;

- nel corso del procedimento sono pervenuti i contributi del Comune di Russi, con nota prot. n. 4997 del 27/03/2024, acquisita al prot. n. 59496/MASE del 28/03/2024, e della Provincia di Rimini, con nota prot. n. 8737 del 23/04/2024, acquisita al prot. n. 76037/MASE del 23/04/2024;

- successivamente, con nota prot. ENGCOS/CENORD/2005/CAS del 16/09/2024, acquisita al prot. n. 170391/MASE del 19/09/2024, il Proponente ha trasmesso documentazione integrativa;

  - la medesima Divisione, con nota prot. n. 60429/MASE del 19/03/2026, ha richiesto alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS di fornire il proprio contributo istruttorio ai fini della chiusura del procedimento di verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006;

- il proponente ha quindi, depositato e pubblicato, la seguente documentazione:

Titolo	**Nome file**	**Sezione**	**Codice elaborato**
PTCP Provincia di Rimini - Carta Forestale degli elementi lineari	00_LB_3A_82334_r0_signed.pdf	Documentazione di ottemperanza	ELAB.01
Parere della Provincia di Rimini in data 23/04/2026	MASE-2024-0076037.pdf	Parere di Verifica di ottemperanza	MASE-2024-0076037
Parere del Comune di RUSSI in data 28/03/2024	MASE-2024-0059496.pdf	Parere di Verifica di ottemperanza	MASE-2024-0059496
PTCP Provincia di Rimini - Carta Forestale	00_LB_4C_82333_r0_signed.pdf	Documentazione di ottemperanza	ELAB.02

PTCP Provincia di Rimini - Carta del Dissesto	00_LB_D_82332_r0_signed.pdf	Documentazione di ottemperanza	ELAB.03
PTCP Provincia di Rimini - Tutela del Patrimonio Paesaggistico	00_LB_D_82335_r0_signed.pdf	Documentazione di ottemperanza	ELAB.04
Analisi sismica del territorio comunale di Russi	10_CI_E_80192_r0_signed.pdf	Documentazione di ottemperanza	ELAB.05
Verifiche di Ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Decreto Direttoriale DVA-2014-0025650 del 01/08/2014 PRESCRIZIONI n. 1 e 2 DGR n. 55 del 21/01/2013 - Regione Emilia-Romagna	LA_E_80090_r0_signed.pdf	Documentazione di ottemperanza	ELAB.06

- la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS ha esaminato la documentazione depositata dal Proponente e pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con particolare riferimento:
  - all'elaborato LA-E-80090_r0 "Verifiche di Ottemperanza alle Prescrizioni contenute nel Decreto Direttoriale DVA-2014-0025650 del 01/08/2014 – Prescrizioni n. 1 e 2 D.G.R. n. 55 del 21/01/2013 - Regione Emilia-Romagna", agli elaborati grafici 00-LB-D-82332_r0, 00-LB-4C-82333_r0, 00-LB-3A-82334_r0 e 00-LB-D-82335_r0, nonché alla relazione 10-CI-E-80192_r0 "Analisi sismica del territorio comunale di Russi";
  - ai contributi istruttori resi dal Comune di Russi e dalla Provincia di Rimini, acquisiti nel corso del procedimento;

dato atto che:

- la documentazione complessivamente prodotta consente di ricostruire il quadro istruttorio di riferimento per la valutazione della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1 e n. 2 del provvedimento DVA-2014-0025650 del 01/08/2014; si prende altresì atto che la Direzione ha richiamato l'avvenuta trasmissione, da parte del Proponente, di documentazione integrativa con nota prot. ENGCOS/CENORD/2005/CAS del 16/09/2024, la cui eventuale incidenza sul superamento delle criticità già rilevate dagli enti territoriali dovrà essere oggetto di espressa valutazione in sede conclusiva;

- ritenuto pertanto di poter procedere all'analisi puntuale delle singole condizioni ambientali oggetto della presente verifica di ottemperanza, sulla base degli elementi istruttori acquisiti e delle risultanze emergenti dalla documentazione esaminata;

3.1. In ordine alla condizione ambientale n. 1

La condizione ambientale n. 1, così come richiamata dal decreto direttoriale di esclusione VIA n. 25650 del 01/08/2014, prevede quanto segue:

- *"Per assicurare la piena congruenza delle varianti in progetto con le previsioni dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle diverse Province interessate, dovranno essere rispettate, per quanto di interesse, le indicazioni delle NTA delle singole zone interferite."*

La medesima condizione stabilisce altresì che:

- la verifica di ottemperanza è rimessa alla Regione Emilia-Romagna;
- l'adempimento riguarda il rispetto, per quanto di interesse, delle indicazioni delle NTA dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale delle aree interferite dal tracciato variato.

a) Documentazione prodotta dal Proponente:

Ai fini della verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 1, il Proponente ha trasmesso l'elaborato LA-E-80090_r0, corredato dagli allegati cartografici relativi al PTCP della Provincia di Rimini, volto a ricostruire le interferenze della condotta con le principali componenti territoriali e ambientali interessate e a dare conto delle modalità realizzative o mitigative prospettate.

Nel medesimo elaborato sono descritte, tra l'altro, le interferenze con la Carta del Dissesto, con il sistema forestale boschivo e con le aree di tutela del patrimonio paesaggistico, con indicazione di soluzioni quali attraversamenti in microtunnel, metodologie trenchless, adattamenti delle aree di cantiere e rinvii a successivi approfondimenti o interlocuzioni con le amministrazioni competenti.

b) Analisi della documentazione trasmessa

Dall'esame del contributo istruttorio della Provincia di Rimini emerge, in via preliminare, che l'ente ha evidenziato l'incertezza circa il perimetro esatto della verifica – non risultando chiaro se essa riguardi le sole modifiche apportate con la variante ovvero l'intero tracciato così come modificato – nonché l'impossibilità di svolgere una sovrapposizione puntuale con la strumentazione urbanistica per assenza di file editabili e per la scala della documentazione resa disponibile; il contributo è stato pertanto formulato limitatamente alle prescrizioni inerenti alla presente fase progettuale.

Nel merito, la Provincia ha rilevato che, per più profili afferenti al dissesto, al rischio idraulico, alle aree di ricarica di falda, al sistema forestale, alla tutela paesaggistica, agli ambiti archeologici e ad alcuni aspetti della cantierizzazione, l'ottemperanza potrà essere verificata

solo a seguito di ulteriori studi di approfondimento, di pareri dell'Autorità di Bacino o di successivi sviluppi progettuali ed esecutivi non presenti nella documentazione trasmessa. Con specifico riguardo alle aree in dissesto attivo e quiescente, lo stesso contributo richiama che, come dichiarato dal Proponente nell'elaborato LA-E-80090_r0, le relazioni tecniche di compatibilità idrogeologica risultano ancora "in fase di redazione", circostanza che conferma l'impossibilità tecnica di verificare, allo stato, la piena ottemperanza su tali profili. La Provincia ha inoltre evidenziato che il progetto dei ripristini vegetazionali, richiamato dal Proponente in ottemperanza alla prescrizione n. 7 della D.G.R. n. 55/2013, non è presente nella documentazione predisposta per la verifica, con conseguente permanenza di un ulteriore profilo istruttorio non definito in materia forestale.

Assume rilievo dirimente il passaggio relativo al calanco in località Molino Sabbia, in prossimità dell'attraversamento del torrente Marecchiola tra le progressive chilometriche 20 e 21, per il quale la Provincia di Rimini ha evidenziato che non è stata proposta alcuna soluzione progettuale o alternativa di tracciato, né viene menzionato uno specifico studio, concludendo espressamente che, per tale ambito, "non risulta ottemperata" la prescrizione di approfondimento in merito agli equilibri idrogeologici del sistema costituito dal calanco e dal torrente Marecchiola. A ciò si aggiunge che, con riferimento al sistema forestale boschivo, la documentazione del Proponente richiede un ulteriore chiarimento istruttorio, poiché la Tabella 2.1/B dell'elaborato LA-E-80090_r0 indica, in più tratti boscati o ripariali, la "messa in opera condotta a cielo aperto" - tra cui il tratto km 4,455 - 4,540 in corrispondenza del Fiume Marecchia e i tratti km 12,685 - 12,707 e km 12,731 - 12,894 (cod. area forestale 3574) - pur in un quadro documentale che, al paragrafo 2.1.2 del medesimo elaborato, valorizza per formazioni ripariali e per altri tratti boscati non delocalizzabili l'impiego della metodologia trenchless quale misura di minimizzazione o annullamento dell'interferenza sul soprassuolo.

Alla luce di tali elementi, la documentazione prodotta non consente di ritenere dimostrato, allo stato, il pieno rispetto della condizione ambientale n. 1, la cui portata presuppone la verifica della conformità alle indicazioni delle NTA dei PTCP per le zone interferite; l'espressa criticità evidenziata sul deposito calanchivo, l'ammissione della perdurante fase di redazione delle relazioni di compatibilità idrogeologica e il descritto profilo di incoerenza documentale in materia forestale impediscono pertanto un esito positivo della verifica, ferma restando la possibilità di un successivo riesame all'esito delle necessarie integrazioni.

In ordine alla condizione ambientale n. 2

La condizione ambientale n. 2, così come richiamata dal decreto direttoriale di esclusione VIA n. 25650 del 01/08/2014, prevede quanto segue:

"Con riferimento al territorio del Comune di Russi:

- *in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà produrre un'analisi approfondita (terzo livello di approfondimento) per i tratti di metanodotto in progetto, tra il km 80 ed 81 circa ed il km 84 e il km 86 circa, ricadenti in un'area classificata a pericolosità sismica 2, così come stabilito all'Art. 2.18 delle Norme di Attuazione del PSC;*
- *per quanto riguarda i tratti di metanodotto previsti nelle aree soggette a tutela paesaggistica ex art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004 (m 150 dalla sponda o piede arginale del Fiume Montone e dello scolo Cupa), in sede di progetto definitivo, da presentarsi per l'ottenimento dell'Autorizzazione alla realizzazione, Snam Rete Gas dovrà presentare la documentazione necessaria ad ottenere l'Autorizzazione paesaggistica di cui al combinato disposto degli artt. 146 e 147 del D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 40-decies e 40-undicies della L.R. 20/2000 e s.m.i."*

La medesima condizione stabilisce altresì che:

- la verifica di ottemperanza è rimessa alla Regione Emilia-Romagna;
- l'adempimento riguarda la produzione dell'analisi sismica di terzo livello per i tratti compresi tra il km 80-81 e il km 84-86 nel territorio del Comune di Russi, nonché la presentazione della documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per i tratti soggetti a tutela ex art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2004.

a) Documentazione prodotta dal Proponente:

Ai fini della verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 2, il Proponente ha trasmesso l'elaborato LA-E-80090_r0 e la relazione specialistica 10-CI-E-80192_r0 "Analisi sismica del territorio comunale di Russi", espressamente redatta – come ivi dichiarato – allo scopo di ottemperare alla prescrizione regionale relativa ai tratti di metanodotto ricadenti nel territorio comunale di Russi.

Nel medesimo elaborato LA-E-80090_r0 il Proponente ha altresì rappresentato che, relativamente all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per i tratti soggetti a tutela ex art. 142, comma 1, lettera c), la documentazione è stata ripresentata mediante PEC in data 23/10/2023, in considerazione della decadenza, decorso il quinquennio di efficacia, della precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Russi con prot. n. 962 del 02/02/2015.

La relazione sismica 10-CI-E-80192_r0, sulla base delle indagini geognostiche e geofisiche disponibili e delle verifiche di risposta sismica locale e di liquefazione, espone in sintesi che tra le progressive

chilometriche 80-81 il tracciato attraversa terreni con nulla o moderata pericolosità alla liquefazione, mentre tra le progressive 84-86 il tracciato attraversa terreni con alta pericolosità alla liquefazione, individuando le conseguenti soluzioni progettuali di mitigazione.

b) Analisi della documentazione trasmessa

Quanto al primo profilo della prescrizione, la trasmissione della relazione specialistica 10-CI-E-80192_r0 consente di ritenere assolto, sul piano documentale, l'obbligo di approfondimento sismico di terzo livello richiesto per il territorio del Comune di Russi.

Dalla medesima relazione risulta infatti che:

- tra le progressive chilometriche 80-81 il tracciato attraversa terreni con nulla o moderata pericolosità alla liquefazione;
- tra le progressive 84-86 il tracciato attraversa invece terreni con alta pericolosità alla liquefazione.

Lo studio sismico (Rel. 10-CI-E-80192) quantifica inoltre un valore di accelerazione massima attesa al sito (ag,max) pari a 0.437g, dato che conferma la necessità di adottare misure di mitigazione particolarmente rigorose.

A tale riguardo, la relazione individua le conseguenti soluzioni progettuali e precisa, in sintesi, che, al fine di ridurre l'eventuale rischio di galleggiamento della condotta, è sufficiente prevederne l'appesantimento con gunite in calcestruzzo.

Tale conclusione trova riscontro nel contributo del Comune di Russi, il quale ha ritenuto che l'analisi sismica prodotta per i tratti tra il km 80 ed 81 circa e tra il km 84 ed il km 86 circa, nonché la soluzione progettuale identificata per contenere le criticità riscontrate, "ottemperano correttamente a quanto richiesto". Nondimeno, la positiva valutazione deve essere letta entro il perimetro proprio della presente verifica, che investe la produzione dello studio specialistico e non esaurisce i profili attuativi demandati alle successive fasi progettuali ed esecutive.

Quanto al secondo profilo della prescrizione, rileva che il relativo tenore letterale richiede la presentazione della documentazione necessaria ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica, e non già l'avvenuto rilascio del provvedimento paesaggistico; sotto tale profilo, la dichiarata ripresentazione della documentazione mediante PEC in data 23/10/2023, resa necessaria dalla decadenza dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Russi con prot. n. 962 del 02/02/2015, consente di ritenere assolto l'adempimento documentale richiesto, restando distinto dalla presente verifica l'esito del separato procedimento paesaggistico di competenza dell'amministrazione titolare.

Alla luce di tali elementi, la documentazione prodotta risulta idonea a dimostrare l'ottemperanza alla condizione ambientale n. 2 sotto il profilo documentale, fermo restando che l'effettiva attuazione delle misure progettuali correlate agli esiti dello studio sismico - ivi incluso l'appesantimento della condotta nei termini indicati dalla relazione specialistica, ove confermato nelle successive fasi progettuali - e l'avvio dei lavori nei tratti paesaggisticamente tutelati restano subordinati, rispettivamente, alla successiva definizione esecutiva degli interventi coerenti con l'analisi specialistica e all'esito del separato procedimento paesaggistico presso il Comune di Russi.

La Sottocommissione, valutata la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di verifica di ottemperanza, i contributi istruttori acquisiti e le risultanze dell'esame tecnico condotto in sede di Commissione, tutto ciò premesso e considerato, rileva che:

- con riferimento alla condizione ambientale n. 1, la documentazione prodotta non consente di ritenere dimostrato il pieno rispetto delle indicazioni delle NTA dei PTCP per tutte le zone interferite, avendo la Provincia di Rimini evidenziato, in particolare, la mancata ottemperanza con riguardo al calanco in località Molino Sabbia presso il torrente Marecchiola, la necessità di relazioni di compatibilità idrogeologica tuttora dichiarate "in fase di redazione" e un ulteriore profilo di incoerenza documentale in materia forestale;
- con riferimento alla condizione ambientale n. 2, il Proponente ha prodotto l'analisi sismica di terzo livello richiesta per i tratti ricadenti nel Comune di Russi e ha documentato la ripresentazione della documentazione paesaggistica, sicché la documentazione esaminata consente di ritenere ottemperata tale prescrizione sotto il profilo documentale, restando distinti sia l'esito del relativo procedimento paesaggistico sia i successivi adempimenti attuativi correlati alle misure di mitigazione individuate dallo studio;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione

esprime il seguente

PARERE

in ordine alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali n. 1 e n. 2 del decreto direttoriale di esclusione VIA n. 25650 del 01/08/2014, richiamate dalla D.G.R. Emilia-Romagna n. 55 del 21/01/2013,

relative al progetto “Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar”, presentato da Snam Rete Gas S.p.A.,

si ritiene che:

- **la condizione ambientale n. 1 risulti NON OTTEMPERATA ma OTTEMPERABILE**, con la presentazione degli approfondimenti progettuali così come emerso nell’istruttoria;
- **la condizione ambientale n. 2 risulti OTTEMPERATA**.

La Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
28.04.2026
12:49:30
GMT+02:00